

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSSOLENGO VR VIA VASSANELLI
25

Numero REA: VR - 313202

Codice fiscale: 93143870231

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 30678 REP. N. 17480 RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. E' costituita con sede nel comune di Bussolengo (VR) la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI".

1.2. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

2.1. La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Oggetto e scopo)

3.1. La Cooperativa, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana ed in particolare ai valori di mutualità e solidarietà sociale ed umana, intende promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate che per qualsiasi ragione si trovino in stato di difficoltà od emarginazione, senza discriminazione etnica, ideologica o religiosa.

3.2. La Cooperativa è retta da principi di mutualità e solidarietà sociale, senza fini di speculazione privata, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dalle disposizioni della Legge 8/11/91 N. 381.

3.3. La cooperativa si propone, in particolare:

a) finalità di prevenzione, cura, assistenza, riabilitazione, promozione sociale, rivolte a persone che, a causa di patologia fisica e/o psichica e/o mentale, disabilità, età, condizione sociale e/o economica, si trovino in situazioni necessitanti interventi e processi di aiuto.

A tal fine la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e continuativo servizi socio - sanitari, educativi e formativi finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini svantaggiati come interesse generale della comunità, così come previsto dall'Art. 1 - lett. a) della Legge 8/11/91 N. 381.

Per il raggiungimento di tale scopo la Cooperativa potrà pertanto gestire ed organizzare, in proprio o per conto

terzi, le seguenti attività:

- servizi di riabilitazione;
 - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzante al miglioramento della qualità di vita nonché altre iniziative per il tempo libero;
 - servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture di accoglienza;
 - assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
 - attività di formazione e consulenza di addetti ai servizi socio-sanitari;
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - attività di promozione e di sensibilizzazione delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
 - servizi per il lavoro; attività finalizzata al sostegno e accompagnamento al lavoro per giovani e adulti;
- b) lo svolgimento senza fini di lucro di attività produttive, agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In relazione a ciò, la cooperativa potrà in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- aprire e/o gestire officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzione di ogni tipo: falegnameria, meccanici, di aggiustaggio, confezionamento di articoli vari, fotolitografia; stampa digitale e legatoria;
- eseguire lavori di manutenzione di fabbricati e lavori edili in genere;
- assumere lavori di manutenzioni varie, quali pulizie, lavanderia, sartoria, traslochi, facchinaggio, pulizia e manutenzione del verde pubblico e privato;
- gestire ristoranti e mense, bar ed alberghi;
- commercializzare tutti i prodotti della cooperativa;
- coltivare fondi agricoli, svolgere attività di silvicoltura, vivaismo, acquisire trasformare e alienare prodotti agricoli; esercitare attività agrituristiche, affittare e gestire aziende agricole; eseguire lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- la cooperativa potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali rite-

nute necessarie od utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

3.4. L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate potrà perseguire due diversi scopi:

- accompagnare e agevolare un percorso terapeutico, riabilitativo e formativo.

- fornire occasione di reddito, autonomia personale, ascesa professionale e umana;

La prevalenza dell'una o dell'altra finalità non è definibile astrattamente a priori; pertanto ogni inserimento di persona svantaggiata dovrà prevedere un percorso personalizzato che delinei, in linea di massima, gli obiettivi dell'inserimento lavorativo, secondo quanto sarà previsto da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci

3.5. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali (mobiliari e immobiliari) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- partecipare a gare d'appalto pubbliche o private; stipulare apposite convenzioni con Enti ed Associazioni pubbliche e private per la gestione di servizi nel settore sociale, sanitario ed assistenziale.

- assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; nonché aderire ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92;

- effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività, che non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico, saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti dagli stessi;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato, nei limiti fissati dalla legge.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art.4 (Principi mutualistici)

4.1. L'attività della società cooperativa dovrà svolgersi secondo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico.

4.2. A tal fine la cooperativa non potrà:

- distribuire dividendi in misura superiore ai limiti previsti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;

- remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

4.3. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà devolversi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Specificatamente, potranno pertanto essere soci le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci Cooperatori: che prestano la loro attività remunerata;

Soci Volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, al solo fine di solidarietà e il cui numero non potrà superare il numero stabilito dalla legge.

Soci Sovventori: possono acquisire la qualifica di soci, anche i sovventori a norma dell'art. 4 della legge n. 59

del 31/02/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci, in base all'appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.

5.3. Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento.

5.4. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.
- il numero di azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci con propria delibera.

Art. 8 (Obblighi del socio)

8.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle assemblee dei soci e/o dagli organi sociali.

8.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

9.1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-

quidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

10.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

10.2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

10.3. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

11.1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle Assemblee dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

11.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre ricorso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

12.1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla procedura regolata dall' art. 38 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

13.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23.3, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

13.2. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

14.1. In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

15.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

16.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III

del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

17.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

17.2. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

18.1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

19.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiore in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

19.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e

il numero di voti da essi portati.

19.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

20.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

20.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

21.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

22.1. Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, salvo quanto previsto al precedente articolo 20.1. per i soci sovventori.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

23.2. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 gior-

ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.3. L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

24.1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

24.2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEE E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Competenze e modalità)

25.1. Le decisioni riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto sono assunte attraverso Assemblea.

25.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

25.3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci e destina gli utili;
- b) delibera sulle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina degli Amministratori;
- d) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo di cui al successivo art. 37 dello statuto, nel rispetto

della normativa vigente;

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai membri dell'organo di controllo;

f) approva i regolamenti interni;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo;

h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

25.4. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 32 d) del presente statuto;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 26 (Convocazione)

26.1. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

26.2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

27.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

27.2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

28.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

28.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

29.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sotto-

scritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

29.2. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

30.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

31.1'. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile fra 3 (tre) e 5 (cinque), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

31.2. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

31.3. L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

31.4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

32.1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei soci dalla legge.

32.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

33.1. L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

33.2. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

33.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

34.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

34.2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

35.1. Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

35.2. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, ove istituito, determinare il compenso dovuto agli Amministratori per particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

36.1. Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 37 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei ca-

si previsti dalla legge e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38 (clausola di conciliazione)

38.1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero, sorga fra i soci, o fra i soci e la società, l'organo amministrativo o l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

38.2. l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 39 (Foro competente)

39.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

40.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

40.2. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto come specificato dall'art. 4.3. del presente statuto.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

41.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 42 (Rinvio)

42.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to Elena Brigo

" Lorenzo Salvatore notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto esente da imposta di bollo ai sensi art. 19 Tab. All. B. DPR. 26.10.1972 n. 642.

Atto registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Verona il 21/12/2019 al n. 21840 Serie 1T.